

Versione anonimizzata

C-351/21 – 1

Causa C-351/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

4 giugno 2021

Giudice del rinvio:

Justice de paix du canton de Forest (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

13 aprile 2021

Ricorrente:

ZG

Convenuta:

Beobank SA

Justice de paix du canton de Forest (Giudice di pace del cantone di Forest)

SENTENZA

Il Giudice di pace ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di:

– **ZG**, [OMISSIS]

[OMISSIS] [Dati personali del ricorrente e del suo avvocato]

ricorrente

– **Société anonyme BEOBANK**, già denominata CITIBANK BELGIUM SA
[OMISSIS] [Dati personali della convenuta e del suo avvocato]

convenuta

[OMISSIS]

[Fatti]

Motivazione

La domanda proposta da ZG riguarda la condanna di BEOBANK al pagamento della somma di EUR 1984, che corrisponde ad una duplice operazione «non autorizzata» dalla sua carta di debito.

ZG, residente in Belgio, è titolare di un conto bancario presso BEOBANK in Belgio, sul quale dispone di una carta di debito.

Nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2017 ZG si trovava a Valencia in Spagna.

Dopo aver eseguito un primo pagamento di EUR 100 (ore 00.35) mediante un terminale mobile con la sua carta di debito, in un locale qualificato dal ricorrente come discoteca e da BEOBANK come «casa di appuntamenti», sono stati effettuati con la stessa carta di debito tramite il medesimo terminale due ulteriori pagamenti di EUR 991 (ore 01.35) e di EUR 993 (ore 02.06). Una terza operazione per l'ammontare di EUR 994 è stata avviata, ma è stata rifiutata (ore 02.35).

ZG sostiene di non ricordare più quanto accaduto dopo aver effettuato l'una o l'altra consumazione nel locale.

Il 23 aprile 2017 ZG ha disposto il blocco della propria carta mediante il servizio CARDSTOP.

Il 29 aprile 2017 ZG ha presentato denuncia di furto e uso fraudolento della propria carta bancaria presso la polizia di Bruxelles.

Oltre al risarcimento dei danni (EUR 500), ZG chiede il rimborso della seconda e della terza operazione, che ritiene «non autorizzate» ai sensi dell'articolo VII.35 del Codice belga di diritto dell'economia, quale vigente all'epoca dei fatti. BEOBANK rifiuta di eseguire il rimborso, stimando che ZG abbia autorizzato tali operazioni o perlomeno abbia commesso una grave negligenza.

Le parti dissentono in particolare sulla questione di quale genere di locale abbia frequentato ZG e se il ricorrente sia stato vittima di una frode agevolata dall'impiego di una droga o se abbia frequentato una casa di appuntamenti, dove abbia potuto fruire di prestazioni sessuali.

Un'importante questione di fatto consiste nell'individuazione del destinatario dei vari versamenti. Di norma, la frode operata da un terzo mediante la carta di debito della vittima consente all'autore della frode di beneficiare di acquisti o prelievi in contanti. Secondo la versione dei fatti fornita da ZG, nel presente caso la frode sarebbe andata a vantaggio del conto bancario del suddetto terzo.

BEOBANK ha indicato, a quanto pare dietro richiesta del legale di ZG, esclusivamente il riferimento numerico e la geolocalizzazione del terminale, limitandosi a segnalare l'identità del beneficiario delle transazioni tramite l'indicazione "COM SU VALENCIA ESP".

La trattazione della causa è stata rinviata dopo la discussione per consentire a BEOBANK di fornire chiarimenti, senza che tuttavia si pervenisse a ulteriori risultati.

BEOBANK sostiene di non aver ricevuto indicazioni aggiuntive dalla società ATOS, che cura la gestione del terminale. La banca spagnola SABADELL si rifiuterebbe di comunicare i dati identificativi dell'operatore commerciale interessato.

Ai sensi dell'articolo VII.18 del Codice belga di diritto economico, nel testo vigente nel 2017;

«Dopo che l'importo di un'operazione di pagamento singola è stato addebitato sul conto del pagatore (...) il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo, senza indugio (...), le informazioni seguenti:

1° un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, **le informazioni relative al beneficiario;**

(...).» .

Sorge la questione di determinare quale sia la portata dell'obbligazione del prestatore di servizi in riferimento alle informazioni relative al beneficiario. Se BEOBANK non ha adempiuto la propria obbligazione, il tribunale può trarne conclusioni in merito all'obbligo di quest'ultima di rimborsare le operazioni controverse e/o in merito alla domanda di risarcimento relativa alla perdita dell'opportunità di recuperare le somme dal terzo.

Le parti in causa non contestano che ai fatti in esame sia applicabile l'articolo VII.18 del Codice belga di diritto economico.

Tale disposizione è la trasposizione in diritto belga dell'articolo 38 della direttiva 2007/64/CE.

La convenuta BEOBANK sostiene che la disposizione comporta esclusivamente un'obbligazione di mezzi a proprio carico, imponendole unicamente di fornire le informazioni che il proprio corrispondente voglia trasmetterle, nonché lasciando al consumatore il compito di rivolgersi al suddetto corrispondente, qualora l'informazione non sia sufficiente. In questo caso la convenuta invita il giudice di pace, ove opportuno, a emettere nei confronti della banca spagnola un «invito giudiziario» a produrre i documenti che le consentano di identificare il beneficiario della transazione. In mancanza di una risposta soddisfacente,

occorrerebbe anche disporre attività istruttoria mediante rogatoria, al fine di sentire gli organi di SABADELL (banca spagnola presso cui sarebbe aperto il conto). A sostegno della sua tesi BEOBANK richiama la locuzione «se del caso» contenuta nel testo della direttiva.

ZG ritiene invece che su BEOBANK gravi un'obbligazione di risultato e che essa debba subire le conseguenze della mancata comunicazione dei dati da parte del suo corrispondente spagnolo.

Nessuna delle parti sostiene la propria argomentazione con riferimenti alla dottrina o alla giurisprudenza.

Neppure il giudice di pace ha reperito scritti giuridici relativi alla questione.

Ai sensi dell'articolo 267, secondo comma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), i giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione qualora reputino necessaria per emanare la sentenza una decisione della Corte su questo punto. Risulta particolarmente opportuno adire la Corte quando la giurisprudenza non sembra fornire i chiarimenti necessari.

Nel presente caso appare dirimente stabilire se l'istituto bancario sia tenuto ad un'obbligazione di mezzi oppure di risultato in riferimento alle informazioni relative al beneficiario. Riveste altresì importanza la portata di tale obbligo informativo, in particolare la questione se esso debba perlomeno riguardare i dati necessari all'identificazione della persona (fisica o giuridica) beneficiaria del pagamento. Peraltro l'operazione sottoposta alla valutazione del tribunale è molto comune (pagamento elettronico con carta di debito) e un'applicazione uniforme nei vari Stati dell'Unione risulta indispensabile per garantire l'effettività della decisione.

Occorre dunque chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni: [OMISSIS]

[OMISSIS]

[Questioni formulate nel dispositivo]

Decisione

Dispone la trasmissione degli atti di causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di sottoporle le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1° Se, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera a), della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi sia tenuto, con riferimento alla comunicazione delle «informazioni relative al beneficiario», ad un'obbligazione di mezzi o di risultato.

- 2° Se le «informazioni relative al beneficiario» menzionate in tale disposizione comprendano le informazioni necessarie all'identificazione della persona fisica o giuridica beneficiaria del pagamento.

[OMISSIS] [formule finali e firme]

DOCUMENTO DI LAVORO